



## COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Piazza Marconi, n.16  
30032 Fiesso d'Artico (VE)

---

### SETTORE ECONOMICO/AMMINISTRATIVO

## UNIFICAZIONE IMU + TASI “Nuova” IMU 2020

*La Legge di Bilancio n.160/2019 ha stabilito con decorrenza 01.01.2020 la fusione delle due patrimoniali in un'unica Imposta la “nuova” IMU.  
(i codici tributo restano i medesimi stabiliti per l'IMU).*

### **Nuova IMU 2020 aliquote e detrazioni**

Il Consiglio Comunale di Fiesso d'Artico, con provvedimento n.17 del 21.05.2020 ha deliberato le aliquote e detrazioni per la “nuova” IMU” nelle seguenti misure:

- **ALIQUOTA 0,60%** per l' unità immobiliare adibite ad **abitazione principale** di categoria catastale **A/1, A/8, A/9** e per le relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di una unità per ciascuna **categoria catastale C/2, C/6, C/7** del soggetto passivo;
- **ALIQUOTA 0,86%** per gli immobili classificati nel Gruppo D, destinati esclusivamente all'assistenza alla persona in strutture ospedaliere, case di riposo e di cura private (anche se aventi scopo di lucro);
- **ALIQUOTA 0,96%** per i fabbricati diversi dall'abitazione principale locati e non locati (**escluso categorie catastali A/1, A/8, A/9, A/10 e D/5**), i terreni agricoli, le aree fabbricabili, gli immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle Società.
- **ALIQUOTA 0,10%**  
per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita  
fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%
- **ALIQUOTA 1,06%**  
per i fabbricati diversi dall'abitazione principale locati e non locati di categoria catastale **A/1, A/8, A/9, A/10 e D/5** e relative pertinenze.

la **detrazione di euro 200,00**

- per l'abitazione principale di **categoria catastale A/1, A/8, A/9** del soggetto passivo e per le pertinenze;
- per l'unità immobiliare di **categoria catastale A/1, A/8, A/9** in precedenza adibita ad abitazione principale e per le pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

**Si ricorda inoltre che per le aree fabbricabili la base imponibile su cui quantificare l'IMU è determinata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.**

**Quindi, si invitano tutti i contribuenti che possiedono aree fabbricabili ad aggiornare periodicamente tale valore, in difetto di ciò, l'adeguamento sarà effettuato da parte dell'Ufficio Tributi, mediante l'attività accertativa.**



Il Responsabile del Settore  
Economico-Amministrativo

Dott.ssa Cugno Alessandra

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24  
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)